

---

**Prima udienza ex art. 183 bis<sup>1</sup> c.p.c.:**

**la regola è che la deduzione dei mezzi di prova avvenga nella stessa udienza**

*In base al nuovo art. 183 bis c.p.c., il giudice può disporre che si proceda a norma dell'art. 702 ter c.p.c., valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria.*

*La regola prevede che la deduzione dei mezzi di prova avvenga nella stessa udienza, ma si può derogare alla luce della novità normativa.*

**Tribunale di Bologna, sezione seconda, ordinanza del 28.5.2015**

*...omissis...*

Richiamato, quindi, l'art. 183 bis c.p.c. per il quale << Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e

---

<sup>1</sup> N.d.R.: si veda a tal riguardo lo [schema: prima udienza ex artt. 183-183 bis c.p.c., dopo la Legge di conversione n. 162/2014 sulla degiurisdizionalizzazione.](#)

termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria>> ed osservato che la norma si applica ai procedimenti introdotti dopo l'11 dicembre 2014, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, il giudice istruttore rilevava quindi l'opportunità di procedere con rito sommario a norma dell'art. 702 ter c.p.c. invitando le parti ad illustrare oralmente le proprie posizioni sul punto.

Sentiti, dunque, i difensori delle parti in ordine al prospettato mutamento del rito, alla medesima udienza il giudice istruttore, visto l'art. 183 bis c.p.c. disponeva procedersi a norma dell'art. 702 ter c.p.c. ed invitava le parti ad indicare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria, ravvisando esclusivamente nella novità della disposizione legislativa ragione per derogare alla procedura prevista dal Legislatore in via ordinaria, la quale indica di regola "la stessa udienza" per la deduzione dei mezzi di prova, ivi compresi i documenti.

Assegnato, pertanto, termine alle parti di giorni cinque per il deposito di nota contenente i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendevano avvalersi e la relativa prova contraria, rinviava la causa all'odierna udienza del 28 maggio 2015

*...omissis...*

p.q.m.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,

RIGETTA la domanda....omissis...

CONDANNA a norma dell'art. 96 III comma c.p.c. l'opponente a pagare all'opposta l'importo di euro 3.200,00;

CONDANNA inoltre l'opponente....